



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 03/03/2022

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: MODIFICHE
DEL REGOLAMENTO.**

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Marzo alle ore 15:30, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
FALCHI LORENZO	X	
TRALLORI GIACOMO	X	
ADAMO MICHELE	X	
CALZOLARI MARCO	X	
BINDI ANTONIO	X	
IASIELLO PASQUALE ALESSANDRO	X	
COSI STEFANO	X	
DALIDI MARISA	X	
ARMENI ILARIA	X	
STERA AURELIO	X	
COZZI FUCILE CLAUDIO	X	
GUARDUCCI ANDREA	X	
BENDONI FIORELLA	X	
SASSOLINI SERENA	X	
PRADAL BRUNO	X	
BICCHI SILVIA	X	
KAPO DIANA	X	
FALCHINI IRENE	X	
NANNINI FABIO	X	
MARTELLA STEFANO	X	
BRUNORI DANIELE	X	
ABATE ROBERTO	X	
VITRANO MAURIZIO	X	
MENGATO STEFANO	X	
TOCCAFONDI GABRIELE	X	
TOTALE	25	0

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Assume la Presidenza Serena Sassolini nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: CALZOLARI MARCO, DALIDI MARISA, ABATE ROBERTO.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: PECCHIOLI CLAUDIA, CORSI BEATRICE, LABANCA MASSIMO, MADAU JACOPO, MARTINI SARA, SANQUERIN CAMILLA, SFORZI DAMIANO.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi*



pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*



VERIFICATO che con Delibera di Consiglio n. 16 del 01/03/2021 è stato istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed è stato approvato *Regolamento di istituzione e disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della legge 160/2019;*

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

TENUTO CONTO del comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che: "831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

RAVVISATA la necessità di variare il Regolamento per adeguarlo alla normativa vigente e per correggere alcuni errori materiali;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento,
- il decreto 24 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) che posticipato il termine per l'approvazione del bilancio al 31 Marzo 2022;

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

TENUTO CONTO che stante ancora la situazione emergenziale dovuta al COVID-19 l'amministrazione ha intenzione di tutelare i cittadini del territorio anche mediante l'adozione di provvedimenti aventi lo scopo di rendere meno gravosi i risvolti sociali ed economici attraverso una proroga della scadenza del pagamento;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 22 Febbraio 2022;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO dell'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco, così come risulta dal resoconto verbale della seduta consiliare;

DATO ATTO del dibattito in cui sono intervenuti l'Assessore M. Labanca ed i Sigg.ri F. Bendoni, S. Mengato, D. Brunori, G. Toccafondi, G. Trallori, C. Cozzi Fucile, I. Falchini e L. Falchi, così come risulta dal resoconto verbale della seduta consiliare;

UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri S. Mengato, G. Toccafondi, A. Guarducci e D. Brunori, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

CON la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 25
- Consiglieri votanti n. 25
- Voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò)
- Voti contrari n. 5 (D. Brunori, R. Abate e M. Vitrano - Lega, S. Mengato - Fratelli d'Italia, G. Toccafondi - Italia Viva)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le seguenti modifiche al Regolamento:

- a. Art. 6 comma 15 sostituire 15. *Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda*

regolarmente al versamento delle rate concordate con 15. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

- b. Art. 18 comma 2 togliere l'ultima frase ... *Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio di relativa presentazione*
- c. Art. 36 comma 4 sostituire *procedono* con *procede*;
- d. Art. 38 comma 9 sostituire *standard* con *ordinaria*;
- e. Art. 38 comma 13 aggiungere *con cavi e condutture*;
- f. Art. 39 comma 2 sostituire *base* con *ordinaria*;
- g. Art. 39 comma 3 sostituire *standard* con *ordinaria*;
- h. Art. 41 comma 3 togliere l'ultima frase *Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale*;
- i. Art. 47 comma 7 aggiungere *autorizzazione o*;
- j. Art. 55 comma 5 aggiungere *sono esenti*;
- k. Art. 59 comma 2 togliere *interessano*;
- l. Art. 66 comma 2 sostituire *Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge con Il canone è quello stabilito dall'art. 1 comma 831-bis della Legge 160/2019*;

e di prorogare, per l'anno 2022, la scadenza del pagamento dal 31 Marzo al 30 Giugno.

- 2. di riapprovare il testo integrale del *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- 3. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

4. di stabilire che le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Serena Sassolini

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*